Considerando che per quanto precede, e particolarmente a causa dell'insufficiente disponibilità per l'esportazione negli altri Stati membri, è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania a sospendere totalmente fino al 31 dicembre 1962 la riscossione del dazio applicabile;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno i medesimi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi; che la sospensione di un dazio per le importazioni in provenienza dai paesi terzi non è di conseguenza ammissibile ad un'aliquota inferiore a quella applicata alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri;

Considerando che l'articolo 25, paragrafo 3, del Trattato prevede la possibilità di autorizzare le sospensioni di dazi doganali soltanto al fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro dall'allineamento dei dazi nazionali su quelli della tariffa doganale comune; che la sospensione dei dazi deve di conseguenza essere autorizzata unicamente per coprire il fabbisogno dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello Stato in cui essi risultano importati,

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1962.

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a sospendere totalmente, per le sue importazioni provenienti dai paesi terzi, la riscossione del dazio doganale applicabile alle uve secche della voce 08.04 B della tariffa doganale comune, per la loro utilizzazione nel suo territorio.

Il dazio applicabile ai prodotti importati da paesi terzi non può essere in alcun caso inferiore, per effetto di questa sospensione, a quello applicato ai medesimi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

L'autorizzazione a sospendere la riscossione del dazio è valida per il periodo 1° luglio 1962 — 31 dicembre 1962.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'applicazione di una tassa di compensazione all'importazione nella Repubblica federale di Germania di biscotti e cialde in provenienza dai Paesi Bassi

(I testi tedesco e olandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 155,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, basata sull'articolo 235 del Trattato, con la quale si è autorizzata la riscossione di una tassa di compensazione all'importazione, in ciascuno Stato membro, di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 con la quale si stabilisce un elenco di merci alle quali può essere applicata la decisione summenzionata,

Vista la lettera del 3 settembre 1960, con la quale il Governo della Repubblica federale di Germania ha domandato alla Commissione l'autorizzazione di applicare una tassa di compen-

sazione all'importazione di biscotti e cialde in provenienza dai Paesi Bassi,

Previa consultazione degli altri Stati membri,

Considerando che, per la fabbricazione di 100 kg di biscotti e cialde, è opportuno ritenere che la composizione media sia di 23 kg di zucchero, 97 kg di frumento e di 23 kg di materie grasse;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del 4 aprile 1962, sono da prendere in considerazione per il calcolo della tassa di compensazione di cui si richiede l'applicazione, soltanto lo zucchero ed il frumento;

Considerando che, per quanto riguarda lo zucchero contenuto nei biscotti e nelle cialde, quando tali prodotti sono esportati nella Repubblica federale di Germania è opportuno prendere in considerazione come base del calcolo, il corso mondiale dello zucchero, aumentato del prelievo stabilito ai sensi dell'articolo 10 del Trattato per il regime di traffico di perfezionamento; che, tenuto conto del corso medio mondiale dello zucchero durante i primi quattro mesi del 1962, e di un prelievo, ai sensi dell'articolo 10 del Trattato, stabilito nella misura del 45 % del dazio previsto nella tariffa doganale comune, la cui aliquota è dell'80 %, il prezzo da prendere in considerazione per lo zucchero contenuto nel prodotto esportato è di 38 DM per 100 kg;

Considerando che il prezzo dello zucchero, nella Repubblica federale di Germania è di 100,50 DM per 100 kg, ma che conviene detrarre da tale prezzo l'importo della tassa sullo zucchero contenuto nei biscotti e nelle cialde, e precisamente 10 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che il prezzo all'esportazione dai Paesi Bassi del frumento del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione di biscotti e cialde, corrisponde al corso del mercato mondiale; che si può ritenere che il corso medio mondiale sia di 27,03 DM per 100 kg di frumento;

Considerando che il prezzo medio del frumento, di natura identica a quella del frumento utilizzato nella Repubblica federale di Germania per la fabbricazione di biscotti e cialde, è di 44,85 DM per 100 kg;

Considerando che, tenuto conto dei prezzi summenzionati, le differenze di costo delle materie prime in questione, nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania, possono essere fissate in 29,35 DM per 100 kg di biscotti e cialde; che tale disparità di prezzo ha avuto come conseguenza un aumento considerevole delle importazioni in provenienza dai Paesi Bassi, aumento la cui proporzione rispetto alla produzione nazionale, è in progressione costante; che si è constatato che l'industria tedesca, produttrice di biscotti e cialde, è danneggiata dalla concorrenza dell'industria olandese produttrice degli stessi prodotti; che è pertanto opportuno compensare tali differenze di costo delle materie prime;

Considerando che, tenuto conto delle necessità di una protezione della industria tedesca produttrice di biscotti e cialde, appare giustificato fissare tale protezione al 5 % del prezzo medio franco frontiera di 168 DM per 100 kg dei prodotti in questione accertato all'importazione dai Paesi Bassi;

Considerando che l'importo della protezione totale, definita come sopra, ammonta a 37,75 DM per 100 kg di biscotti e cialde; che tale protezione è inferiore all'incidenza del dazio doganale applicato dalla Repubblica federale di Germania alla data di entrata in vigore del Trattato; che, tuttavia, l'incidenza del dazio doganale che tale Stato membro riscuote a decorrere dal 1° luglio 1962 ammonta a 29,40 DM per 100 kg di biscotti e cialde;

Considerando che, per tale motivo, l'importo della tassa di compensazione che la Repubblica federale di Germania domanda di applicare, può essere fissato a 8,35 DM per 100 kg di prodotti in questione; che, tenuto conto, tuttavia, dell'incidenza del dazio doganale all'importazione sulla tassa stessa quando questa è riscossa dallo Stato membro esportatore, l'importo relativo deve essere ridotto, in tal caso, da 8,35 DM a 7,10 DM.

Considerando che la tassa di compensazione fissata nel modo anzidetto non sembra tale da essere sfavorevole per le esportazioni di biscotti e cialde dei Paesi Bassi nei confronti delle esportazioni in provenienza dagli altri Stati membri, dato che i prezzi di tali prodotti esportati da questi ultimi Stati sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti olandesi;

Considerando che è opportuno, nel presente caso, salvaguardare la preferenza comunitaria; che conviene subordinare la riscossione della precitata tassa di compensazione all'applicazione di misure di protezione adeguate nei confronti dei paesi terzi; che la misura più adeguata consiste nel riscuotere nella Repubblica federale di Germania una tassa di compensazione d'importo pari a quello della tassa applicabile nei riguardi dei Paesi Bassi,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a riscuotere, alle condizioni qui di seguito indicate, una tassa di compensazione all'importazione dei biscotti e cialde (voce di tariffa n. ex 19.08) in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, a meno che il Regno dei Paesi Bassi non applichi tale tassa all'esportazione.

Articolo 2

1. Nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dal Regno dei Paesi Bassi, l'importo della tassa è fissato in 6,42 fiorini per 100 kg di biscotti e cialde.

2. Nel caso in cui la tassa di compensazione è riscossa dalla Repubblica federale di Germania, l'importo della tassa è stabilito a DM 8,35 per kg 100 di biscotti e di cialde.

3. La Repubblica federale di Germania applica all'importazione dei biscotti e cialde in provenienza dai paesi terzi una tassa di compensazione d'importo pari a quello fissato nel paragrafo 2.

Articolo 3

L'importo della tassa di compensazione sarà riveduto dalla Commissione se risulterà che, all'atto dell'esportazione di biscotti e cialde dai Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania, viene accordata una restituzione che permetta di ridurre il prezzo dello zucchero ad un livello diverso da quello di 38 DM per 100 kg.

Nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi sia indotto ad accordare una restituzione superiore o inferiore al limite sopra indicato, detto Stato membro ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile fino al 4 aprile 1963; essa potrà tuttavia essere riveduta in caso di variazione di un qualsiasi elemento preso in considerazione per il calcolo della tassa di compensazione.

Essa cessa di avere effetto se la Repubblica federale di Germania non applica nei confronti dei paesi terzi, la tassa prevista dall'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'applicazione di una tassa di compensazione, nella Repubblica federale di Germania, della pasta per fondente in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dalla Rapubblica francese

(I testi tedesco, olandese e francese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 155,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 con la quale si è autorizzata la riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 con la quale si stabilisce un elenco di merci alle quali può essere applicata la decisione summenzionata,

Viste le decisioni della Commissione del 27 luglio 1960, 21 dicembre 1960, 28 giugno 1961, 22 dicembre 1961 e 27 febbraio 1962, con le quali sono state fissate le misure di salvaguardia all'importazione nella Repubblica federale di Germania di pane e di pasta per fondente in provenienza dagli altri Stati membri,

Vista la lettera del 13 giugno 1962 con la quale il Governo della Repubblica federale di Germania ha domandato la proroga e la modifica della decisione adottata dalla Commissione il 27 febbraio 1962, per quanto riguarda la pasta per fondente,

Previa consultazione degli altri Stati membri,